



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”;

VISTA la proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che è stata adottata il 30 giugno 2024;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” (nel seguito decreto-legge n. 181 del 2023)

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 181 del 2023 che ha stabilito i criteri per la definizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito: CSEA), prevedendo che:

- a) la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;
- b) nelle more dell'entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti e con l'impegno a realizzare nuova capacità in misura pari almeno al doppio di quella corrispondente all'energia elettrica rinnovabile anticipata;



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

- c) l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- d) sia assicurato il coordinamento della misura disciplinata dal presente decreto con gli strumenti di supporto alla generazione da fonti rinnovabili gestiti dal GSE;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 181 del 2023 secondo cui la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268 (nel seguito DM 23 luglio 2024), che ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 181 del 2023, l'implementazione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 ottobre 2024, n. 11 di approvazione delle regole operative di cui al DM 23 luglio 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica del 30 dicembre 2024 recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025*" (nel seguito, DM 30 dicembre 2024,);

VISTA la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 *final* del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al DM 30 dicembre 2024, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025, n. 19 di approvazione delle regole operative di cui al DM 30 dicembre 2024;

VISTA la nota del 25 settembre 2024 con cui la Commissione europea ha richiesto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea informazioni sull'attuazione della misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023 ed alla quale è stato dato pronto riscontro da parte di questo Ministero;

VISTA la lettera del 18 aprile 2025 con la quale la Commissione europea, a valle delle informazioni ricevute in risposta alle richieste formulate con nota del 25 settembre 2024, ha richiesto di riprendere il confronto;

CONSIDERATO che nel corso della successiva interlocuzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Commissione europea, quest'ultima ha espresso la necessità di assicurare che le condizioni e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

decreto-legge n. 181 del 2023 siano compatibili con le vigenti norme eurounitarie in materia di Aiuti di Stato e sviluppo del mercato elettrico integrato;

VISTA la comunicazione COMP.Dir B/JP/LN/AZ*comp(2025)7330658 del 27 giugno 2025 con la quale la Commissione europea, in esito all'interlocuzione con le Autorità italiane, ha descritto le modifiche alla misura di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 181 del 2023 affinché si possa ritenere l'attuazione della misura compatibile con le norme applicabili in materia di Aiuti di Stato prevedendo in particolare che:

- a) ai fini della realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili necessaria alla restituzione dell'energia anticipata ai clienti energivori, il GSE proceda allo svolgimento di una procedura pubblica competitiva, trasparente e non discriminatoria aperta a tutte le parti interessate;
- b) il contratto di restituzione dell'energia anticipata assicuri, tramite una apposita clausola contenente un meccanismo di calcolo del vantaggio residuo alla scadenza dei venti anni, che non vi sia sovra remunerazione, tenuto conto del beneficio associato all'anticipazione triennale dell'energia;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica 29 luglio 2025, n. 204, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 20 ottobre 2025 con il n. 2579, che modifica il decreto 23 luglio 2024, n. 268, al fine di tener conto delle condizioni previste dalla comunicazione COMP.Dir B/JP/LN/AZ*comp(2025)7330658 della Commissione europea del 27 giugno 2025;

VISTO in particolare l'articolo 2 del decreto 29 luglio 2025, n. 204, che ha stabilito che con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica siano aggiornati, su proposta del GSE, i contratti di anticipazione e restituzione e le regole operative, approvati con decreto direttoriale 11 ottobre 2024, n. 11, tenendo conto delle modifiche introdotte con il predetto decreto 29 luglio 2025, n. 268 e prevedendo inoltre che:

- Il cliente finale energivoro e il soggetto aggregatore, in caso di cliente finale energivoro in forma aggregata, in esito alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 4 del decreto 23 luglio 2024, n. 268, abbia facoltà di rinunciare alla stipula del contratto di anticipazione entro 30 giorni, senza escussione della garanzia di cui al comma 2 del medesimo articolo 4;

- qualora il soggetto aggregatore, rinunci alla stipula del contratto di anticipazione, i clienti finali energivori facenti parte dell'aggregazione abbiano facoltà di procedere autonomamente alla stipula, limitatamente alla quota di energia spettante, previa presentazione di apposita istanza sottoscritta congiuntamente al soggetto aggregatore, secondo i termini e con le modalità disciplinati nelle regole operative;

VISTA la nota prot. MASE 0218501 del 19 novembre 2025 con cui il GSE ha sottoposto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'approvazione, gli schemi di contratto di anticipazione e restituzione e del relativo addendum, di contratto di aggiudicazione e le regole operative secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 29 luglio 2025 n. 204;



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle regole operative e degli schemi di contratto)

1. Sono approvate le regole operative e gli schemi di contratto predisposti e trasmessi dal GSE ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 29 luglio 2025 n. 204, allegati al presente decreto (Allegati 1, 2, 3 e 4), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il GSE sottopone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica eventuali aggiornamenti delle regole operative e degli schemi contrattuali di cui al comma 1, affinché il Ministero proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, la proposta di modifica si intende tacitamente approvata.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso al GSE, al GME, CSEA e all'ARERA per i seguiti di competenza.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

Il Direttore Generale

Alessandro Noce